

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2807

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

(V. Stampato Camera n. 4974)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati nella seduta del 7 maggio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 maggio 1991*

**Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190,
in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi
ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza**

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro idoneità al volo ed alla navigazione.

2. Il giudizio di idoneità viene espresso da un'apposita commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

3. L'allievo riconosciuto non idoneo è escluso dal corso».